

Circolare n. 21
del 25/06/2015 FC-fa

Ambiente

Legge 22/05/2015.

Parte sesta-bis Libro
secondo Codice
penale.

Le contravvenzioni.

La Legge 68/2015, in vigore dal 29 maggio u.s., tra le novità, introduce, dopo il Titolo VI del Libro Secondo del codice penale, la "Parte Sesta-bis - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale".

Si tratta di ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Si sottolineano in particolare i seguenti articoli.

L'art. 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'Organo di vigilanza (o alla Polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al Pubblico ministero.

L'art. 318-quater concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso le seguenti fasi:

- verifica dell'adempimento della prescrizione da parte dell'organo accertatore;
- in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento in misura ridotta (1/4 del massimo dell'ammenda) e comunicazione dell'avvenuto pagamento al pubblico ministero;
- in caso negativo, l'accertatore ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore.

L'art. 318-septies prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa.

All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del Pubblico ministero.

L'art. 318-octies reca norme di coordinamento e transitorie della nuova disciplina, stabilendo in particolare che le disposizioni della nuova Parte settima del Codice dell'Ambiente non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.

Infine, l'art. 2 della Legge 68/2015 apporta una serie di modifiche alla

Legge 7 febbraio 1992, n. 150 che reca la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L 19.12.75, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Per completezza di informazione, di seguito il link alla pagina web della Gazzetta Ufficiale, per la consultazione del testo completo della Legge 22/05/2015, n. 68:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sq>